

COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di VIBO VALENTIA)



REGOLAMENTO
PER L' APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DELIBERA C. C. N° 3
DEL 26/03/2007

INDICE

DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA I.C.I.

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento;
- ART. 2 - Presupposto dell'imposta;
- ART. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo;
- ART. 4 – Soggetti passivi dell'imposta;
- ART. 5 – Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa);

TITOLO II° DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

- ART. 6 – Base imponibile,
- ART. 7 - Determinazione dell'imposta;

TITOLO III° DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

- ART. 8 – Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili;
- ART. 9 – detrazione d'imposta per unità immobiliare adibite ad abitazione principale;
- ART.10 - Riduzioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- ART.11 – Criteri per usufruire maggiori detrazioni sull'abitazione principale;

ART.12 – Pertinenze;

ART.13 – Esenzioni;

TITOLO IV° VERSAMENTI, CONTROLLI, LIQUIDAZIONE, ACCERT. E RISCOSSIONE
--

ART.14 – Versamenti;

ART.15 – Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione;

ART.16 – Attività di controllo in caso di gestione diretta;

ART.17 – Obbligo di comunicazione delle variazioni;

ART.18 – Dichiarazione e denuncia – accertamento – sanzioni;

ART.19 – Rimborsi;

TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI
--

ART.20 – Entrata in vigore;

=====

1

Titolo I
Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Spilinga. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate comunali

ART. 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato. In caso di fabbricato in corso di costruzione,

nel co. 1

3. Il coltivatore diretto per essere tale, deve coltivare un terreno dell'estensione minima di 1 ettaro o 3000 mq. in caso di coltura intensiva

L'agevolazione suddetta deve essere richiesta dal soggetto passivo dell'imposta entro i termini stabiliti dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92 per la presentazione della dichiarazione I.C.I.

ART. 4

Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ART. 5

Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, tenuta sfitta (cioè non ammobiliata e priva di consumi di utenze) o a disposizione del possessore per uso personale diretto come seconda casa".

Titolo II

Determinazione della base imponibile e aliquote

ART. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, la Giunta Comunale, con apposito atto, individua valori di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La stima del valore di mercato sarà applicata con le seguenti modalità

- In presenza di perizie o di atti notarili di passaggio di proprietà, il valore di mercato dell'area fabbricabile è quello contenuto nell'atto.
- In assenza di atti ufficiali si prenderà come riferimento il valore di stima indicato nella delibera di cui all'art. 7 comma 1.
- Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili di misura superiore al valore di stima calcolato come descritto ai precedenti commi 1 e 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore inferiore al valore di stima calcolato come descritto ai precedenti commi 1 e 2, il valore di stima verrà comunicato al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

Nel caso di omessa dichiarazione, il valore di stima dell'area edificabile, sarà comunicato al proprietario con le modalità di cui al precedente comma;

Nel caso di omessa controdeduzione, il valore di stima si intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base;

Sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;

Sull'avviso di accertamento o liquidazione è comunque ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

In assenza di una deliberazione di Giunta che stabilisca, per una determinata annualità di imposta, il valore venale di cui al precedente art. 7 comma 1, si intende rivalutato, sulla base degli indici ISTAT, il valore deliberato per l'annualità precedente.

La rivalutazione sarà eseguita su base annua calcolando l'aumento intercorso fra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente.

La rivalutazione sarà calcolata sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, mensilmente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

3. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 504/92.

ART. 7

Determinazione dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro i termini di legge, in misura unica, differenziata o ridotta ai sensi della normativa vigente.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di cui al comma 1.

Titolo III
Detrazioni, riduzioni, esenzioni

ART. 8

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). L'eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 05.08.1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario;
- b) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15.

Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera b), mediante verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

4. La perizia o la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere allegate alla comunicazione I.C.I., da presentare entro i termini e le modalità stabilite dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 9

Detrazioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può adottare, le maggiori detrazioni o riduzioni d'imposta contemplate nell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 in riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi del seguente comma.

2. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ai sensi del presente comma si considerano, altresì, abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale;

a.1) nel caso in cui l'abitazione è posseduta in quota parte, la detrazione spettante è proporzionale al numero dei soggetti passivi;

a.2) nel caso in cui l'abitazione è concessa in uso gratuito ad ascendente o discendente di primo grado in linea retta che la possiede in quota parte la detrazione spettante è pari al 100% dell'importo per colui che la utilizza come abitazione principale mentre il concedente ha diritto soltanto all'aliquota ridotta;

b) abitazione concessa in uso gratuito a soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale provata attraverso adeguata documentazione, ed utilizzata in esclusiva dai medesimi come abitazione principale.

Art.10

Riduzioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

Si considera inoltre abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza detrazione per questa prevista:

- a) l'abitazione locata dal proprietario con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale
- b) abitazione posseduta per quota parte a titolo di proprietà o di usufrutto con altri familiari, che la utilizzano come abitazione principale, da soggetto che abita in affitto a condizioni che lo stesso non possieda altre unità immobiliari adibite ad abitazione.

Nei casi sopra elencati lo status di abitazione principale deve risultare da una dichiarazione del contribuente allegata alla comunicazione ICI da presentare entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 14 del presente regolamento.

Art.11

Criteri per usufruire di maggiori detrazioni sull'abitazione principale

A) A quei soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compreso una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt.3 e 4 della L. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia presente

persona priva della vista o sordomuta ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 482/68 oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorità attestante l'infermità al 100% per l'evidente situazione di particolare disagio economico-sociale a cui devono far fronte, la detrazione relativa all'abitazione principale viene elevata a € 258,23 qualora si verificano contestualmente tutte le seguenti condizioni:

1. il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

- per una persona: 14.502,11

- per due persone: 18.334,22

- per tre persone: 22.207,65

- per quattro persone: 26.081,07

- per cinque persone: 29.954,50

- per sei persone: 33.827,93

- per ogni persona in più si aggiungono 2.582,28;

2. che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n. 1 C/2, pertinenziale all'abitazione principale);

3. che l'iscrizione della unità immobiliare al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2 ed A/5;

4. che il contribuente o i contribuenti passivi d'imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

5. che l'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo di imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di

accatastamento dell'immobile, i redditi percepiti nell'anno precedente a quello d'imposizione e allegando copia della documentazione dell'autorità sanitaria che ha attestato l'invalidità. In ogni caso la presentazione dell'autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all'anno oggetto d'imposta. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

B) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale l'importo della detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92 è elevato a € 154,94 limitatamente ai soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- avere compiuto il 65 anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell'ulteriore detrazione;
- essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo riferito all'anno precedente a quello in cui si intende usufruire della ulteriore detrazione non superiore a 8.000,00 pro-capite, con l'aggiunta della somma di € 1.549,37 per ogni persona a carico non produttiva di reddito.
- essere residenti nel Comune di Spilinga
- essere proprietari, il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare su tutto il territorio nazionale unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non si considera l'eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n.1 C/2, pertinenziali all'abitazione principale);

L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo d'imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell'immobile, i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello d'imposizione. In ogni caso la presentazione dell'autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all'anno oggetto d'imposta. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Art.12

Pertinenze

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 446/97 si considerano parti integranti dell'abitazione principale gli immobili accatastati nella C/6 (garage o posto auto) e C/2 (cantina) purché pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di due per la tipologia C/6 e di uno per la tipologia C/2 e purché ricomprese nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione di ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta, altresì che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per quest'aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ART. 13

Esenzioni.

Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.

TITOLO IV

Versamenti, controlli, liquidazione, accertamento e riscossione

ART. 14

Versamenti

1. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per 15 giorni.
2. L'imposta dovuta deve essere corrisposta con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, ovvero con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

ART 15

Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito:

- b) direttamente dall'Amministrazione comunale;
- b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) di cui al comma 1, il Consiglio comunale adoterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART 16

Attività di controllo in caso di gestione diretta

1. In caso di gestione diretta dell'attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta:
- a) è attribuita alla Giunta comunale la facoltà di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.
- b) la Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.
2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92;

ART.17

Obbligo di comunicazione delle variazioni

1. Ogni modifica della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l'imposta, compresa la costituzione e l'estensione di tali diritti, che si determinano a partire dall'anno 2002, deve essere comunicata al

omune, utilizzando l'apposito modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso Comune, entro **90 giorni** dalla data di avvenuta variazione, con l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo codice fiscale, del suo domicilio, dell'esatta individuazione dell'unità immobiliare interessata, ivi compresi gli identificativi catastali e gli estremi dell'atto che ha comportato la variazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento. Pertanto l'obbligo di presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, è soppresso.

2. In caso di variazione avvenuta per decesso, i termini per la presentazione della comunicazione sono gli stessi previsti per la successione, ferme restando le scadenze dei pagamenti.

3. Le comunicazioni previste ai precedenti commi sono presentate direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure inviate per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non provvederà a regolarizzarla nei termini assegnatogli, l'omissione sarà soggetta ad applicazione di sanzione.

4. Restano immutati i termini previsti per i casi di cui all'art.10, comma 6, del D.Lgs. n.504/92.

5. La comunicazione in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata in un unico modello, purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari.

6. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di Euro 155,00 (centocinquantacinque) per ciascuna unità immobiliare non dichiarata.

Trascorsi i termini per la presentazione della comunicazione previsti dai commi 1, 2 e 4, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini sopra citati, provvedendo contestualmente al

pagamento della sanzione prevista per l'omissione, ridotta ad un ottavo ed allegando alla stessa copia della ricevuta di versamento.
Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.504/92.

ART.18

Dichiarazioni e denuncia – accertamento - sanzioni

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'art.10 del d.lgs n. 504/1992.

Per l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'art. 11 del d.lgs n. 504/1992.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 471/97 e in virtù di quanto disposto dall'art. 50 della L. 449/97, si stabilisce differenziare la sanzione applicata ai versamenti di imposta effettuati tardivamente rispetto alle scadenze fissate per legge come segue:

- a. la sanzione è fissata nella misura del dieci per cento dell'imposta per versamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza
- b. la sanzione è fissata nella misura del 20 per cento dell'imposta per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- c. la sanzione è fissata nella misura del 30 per cento dell'imposta per versamenti effettuati oltre 30 giorni dalla scadenza

Il Comune entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, può emettere motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

ART. 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.
2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 10 anni, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :
 - a) che il vincolo perduri per almeno tre anni;
 - b) che non sia stata iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - c) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la normativa nazionale o regionale che abbia istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - d) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano avuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità

Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano, per ogni semestre compiuto dalla data della domanda, gli interessi nella misura prevista ai sensi dell'art.13, comma 4, della Legge n.133/99.

Titolo V
Disposizioni finali

ART. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'01/04/2007 con efficacia dal 01/01/2007. Per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.